

**1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?**

Le norme in materia di interessi sono contenute nella *räntelagen* (legge in materia di interessi) (1975:635). Queste norme si applicano salvo diversa pattuizione contrattuale, promessa o altro atto specifico. La legge, tuttavia, dichiara alcuni termini contrattuali nulli.

**2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?****Richieste di rimborso**

Nel caso in cui sia avanzata una richiesta per il rimborso di un pagamento, ad esempio per motivi di violazione del contratto, il tasso di interesse è il tasso di riferimento (che a febbraio 2016 era pari allo 0%) più due punti percentuali. Gli interessi decorrono dalla data in cui il pagamento è stato effettuato fino alla data del rimborso inclusa oppure, nel caso in cui il rimborso non avvenga entro i termini, fino alla data a partire dalla quale sono esigibili gli interessi, compresa, in conformità con le norme in materia di crediti insoluti.

**Crediti insoluti**

Sui crediti insoluti sono esigibili interessi pari al tasso di riferimento (0% a febbraio 2016) più otto punti percentuali. Si applicano le seguenti norme generali.

- Se la data di scadenza è stata determinata in anticipo, l'interesse è esigibile sul credito a partire da tale data.
- Se il credito si basa sull'obbligo di una persona di rispondere per il denaro che la stessa ha ricevuto da un committente o da una terza parte, gli interessi decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento, oppure, nel caso in cui non sia stato effettuato nessun pagamento, dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- Per gli altri crediti insoluti, la norma generale vuole che l'interesse sia pagabile dal trentesimo giorno dopo che il creditore ha inviato una fattura o ha altrimenti presentato una richiesta di pagamento di una somma determinata, indicando che il mancato pagamento comporterà l'obbligo di versare i corrispondenti interessi. Il debitore non è tenuto a pagare gli interessi per il periodo decorso prima della ricezione da parte dello stesso della fattura o della richiesta.

Nei rapporti commerciali tra operatori, gli interessi devono essere corrisposti indipendentemente dal fatto che la richiesta di pagamento indichi che il mancato pagamento comporterà l'obbligo di versare degli interessi. Lo stesso dicasi nel caso in cui, nell'ambito dei suoi rapporti commerciali un operatore vanti un credito nei confronti di un'autorità pubblica o di altro ente pubblico per beni o servizi forniti.

Nel caso di una *skadestånd* (richiesta di risarcimento) o di altri analoghi risarcimenti che non possono essere determinati senza ulteriori indagini, gli interessi sono esigibili in relazione alla somma dovuta a partire dal trentesimo giorno dopo che il creditore esige il pagamento e presenta una dichiarazione di ciò che quest'ultimo può ragionevolmente rivendicare. Il debitore non è tenuto a pagare gli interessi per il periodo decorso prima della ricezione da parte dello stesso di detta richiesta o dichiarazione.

Indipendentemente da qualsiasi altra norma, gli interessi su un credito insoluto sono in ogni caso esigibili a partire da una data non successiva alla data di notifica di una *betalningsföreläggande* (richiesta di ingiunzione di pagamento) o di una *stämning i mål* (atto di citazione) nell'ambito di un ricorso diretto a ottenere il pagamento del credito.

Nel caso in cui la rivendicazione sia relativa a danni derivanti da una violazione intenzionale della legge e i danni vantati non assumono la forma di una *livränta* (rendita vitalizia), gli interessi decorrono dalla data in cui è stato subito il danno.

**Crediti fruttiferi prima della data di scadenza**

Nel caso in cui un credito sia soggetto a interessi a partire dal momento della scadenza del pagamento e tale pagamento non venga effettuato in tempo utile, il tasso di interesse che si applicava prima della data di scadenza continua ad applicarsi. Tuttavia, il tasso di interesse da corrispondere non può mai essere inferiore a quello che sarebbe stato dovuto rispetto a un credito insoluto non fruttifero prima della data di scadenza.

**Adeguamento del tasso di interesse**

Il tasso di interesse può essere adeguato nel caso in cui il debitore non abbia potuto effettuare il pagamento in tempo utile a causa di malattia, disoccupazione o qualsiasi altra circostanza analoga al di fuori il suo controllo e non sarebbe quindi irragionevole imporre a tale debitore di corrispondere l'intero ammontare degli interessi maturati in relazione al ritardo risultante.

**3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?**

No.

**4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?**

Questo collegamento dà accesso a una versione non ufficiale della *räntelagen* ([legge in materia di interessi](#)).

Ultimo aggiornamento: 23/02/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.